

Chiama
il 155,
abbonati.

INFOSTRADA

www.italiaoggi.it

Italia Oggi

QUOTIDIANO ECONOMICO, GIURIDICO E POLITICO

• Nuova serie - Anno 10 - Numero 164 - L. 1.700 (euro 0,88) - Spedizione in a.p. 45%, art. 2, comma 20/b, legge 662/96 - Filiale di Milano - Mercoledì 12 Luglio 2000 •

Italia Oggi

LAVORO E PREVIDENZA

Mercoledì 12 Luglio 2000 33

Il tribunale di Caltanissetta sulle buonuscite ante 1994

Liquidazione più alta

L'indennità integrativa vale al 60%

DI ANTONIO CICCIA

Liquidazioni degli statali più pesanti: chi è andato in quiescenza prima del 1994 ha diritto di ottenere il ricalcolo dell'indennità di buonuscita e di ottenere il riconoscimento di interessi e rivalutazione sulla somma a suo tempo liquidata. Questo il principio affermato dal tribunale di Caltanissetta con una recentissima sentenza (n. 475/2000, giudice Miriam D'Amore), che rischia di avere effetti a catena.

Un'insegnante siciliana, assistita dall'avvocato Giancarlo Cioppola, ha richiesto il ricalcolo dell'indennità di buonuscita con il computo, nella base di calcolo della stessa, di un particolare emolumento chiamato Indennità integrativa speciale (Iis) nella misura del 60% (anziché del 48% applicata) con interessi legali e rivalutazione. In giudizio ha resistito l'ente previdenziale dei dipendenti pubblici, l'Inpdap, che ha contestato l'obbligo di pagare qualsiasi somma sia in punto capitale (la differenza del 12%) sia in punto interessi e rivalutazione.

Il tribunale di Caltanissetta ha accolto in pieno la tesi dell'insegnante e le ha riconosciuto il diritto al ricalcolo della liquidazione, cosicché alla stessa dovrebbe pervenire una somma di circa 14 milioni (pari a quella liquidata al momento della uscita dal mondo del lavoro).

La sentenza, se applicata alle altre categorie interessate (per esempio dipendenti postali), potrebbe avere un effetto moltiplicatore sui conti dell'Inpdap.

Da un punto di vista giuridico la sentenza ha affrontato per prima la questione del calcolo dell'indennità integrativa speciale. In merito è stata rigettata la tesi dell'Inpdap circa la necessità di un abbattimento all'80% della base di calcolo (pari al 60%) così da determinarne una base ridotta pari al 48% dell'indennità.

Secondo il giudice di Caltanissetta questo abbattimento non trova conforto nella normativa di riferimento. La necessità di ricalcolo dell'indennità integrativa speciale, con un riconoscimento del 12% non erogato, importa anche il calcolo degli interessi su tale ammontare con

decorrenza la data in cui avrebbe dovuto essere pagata la differenza del 12% predetta. Sul punto il giudice non ha accolto il rilievo dell'Inpdap secondo cui la legge 87/94 avrebbe impedito il riconoscimento degli accessori.

La sentenza a questo punto ha riconosciuto anche la rivalutazione monetaria come ammesso anche da recentissime pronunce del Consiglio di stato.

In materia su impulso di alcune organizzazioni sindacali (la sentenza sta creando un fermento di iniziative nel Sud Italia) si profila all'orizzonte una procedura di infrazione delle norme comunitarie ai danni dello stato italiano. In effetti la tesi sostenuta dall'insegnante di Caltanissetta fa perno sulla disciplina europea. In particolare il trattato Ce dispone che gli statali membri debbano assicurare ai singoli il diritto alla retribuzione. Il mancato riconoscimento dell'indennità integrativa in maniera integrale e di interessi e rivalutazione violerebbe l'articolo 48 del trattato Ce, in quanto l'emolumento stesso fa parte della base retributiva. (riproduzione riservata)